(N. 243)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(MATTARELLA)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

NELLA SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 1953

Modifiche all'articolo 59 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — La categoria del personale di verifica dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, costituita dai capi verificatori e dai verificatori, è stata ripristinata con decreto del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1439, con un organico di 50 e di 800 unità, rispettivamente, per le due qualifiche suddette.

I verificatori percepiscono a titolo di competenze accessorie il premio di rendimento e di interessamento al servizio, di cui agli articoli 59 e 60 delle Disposizioni sulle competenze accessorie per il personale delle ferrovie dello Stato, approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, nonchè un premio speciale in base all'articolo 73 delle Disposizioni stesse. L'ammontare giornaliero di tali emolumenti risulta però di circa 180 lire inferiore a quello del premio di maggior produzione (articolo 58 delle Disposizioni sulle competenze accessori), che percepisce, normalmente, in luogo delle predette competenze accessorie, il personale operaio di pari grado delle Squadre rialzo.

Poichè i verificatori, di regola, sono reclutati tra gli operai delle suddette Squadre di rialzo, si incontrano difficoltà a coprire i predetti posti di organico, in quanto gli interessati hanno maggior convenienza economica a prestare servizio presso le ripetute Squadre nelle mansioni di operaio.

Ritenuto giusto ed opportuno di migliorare il trattamento per competenze accessorie ai verificatori (grado 11°), si propone di estendere loro l'aumento del 40 per cento sulla base del premio di rendimento e di interessamento al servizio, previsto dalla lettera *d*) dell'articolo 59 delle Disposizioni sulle competenze accessorie per gli addetti alle manovre ed all'accudienza delle locomotive.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

I capi verificatori beneficiano già del 35 per cento di aumento del premio base, previsto dalla lettera *c*) del citato articolo 59 per i dirigenti esecutivi del grado 10°.

Con l'approvazione del presente provvedimento i verificatori conseguirebbero un maggior guadagno giornaliero, a titolo di competenze accessorie, di lire 96, tenuto conto anche del riflesso che il provvedimento medesimo ha agli effetti dell'applicazione delle maggiorazioni previste dal successivo articolo 60.

La maggiore spesa per esercizio finanziario, che comporta il miglioramento di cui sopra – in base al previsto organico di 800 verificatori – è di lire 22.000.000 circa, onere al quale l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato provvederà con una corrispondente economia da realizzarsi nella spesa per trasferte del Servizio materiale e trazione, gravante sullo stesso capitolo dello stato di previsione sul quale detta maggiore spesa dovrà far carico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È esteso ai verificatori l'aumento del 40 per cento del premio di rendimento e di interessamento al servizio previsto dalla lettera *d*), di cui alla tabella annessa all'articolo 59 delle Disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni ed aggiunte.

Art. 2.

La maggiore spesa derivante dall'attuazione della presente legge, prevista in lire 22.000.000 per ogni esercizio finanziario, farà carico sullo stanziamento del capitolo delle spese di personale del Servizio materiale e trazione, inscritto nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e ad essa si farà fronte con corrispondenti economie da realizzarsi nella spesa per trasferte, gravante sul citato capitolo.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.